



COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO

PROVINCIA DI ROVIGO

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL ME.PA.

– PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2023 – CIG: Z1C29F1D48

Articolo 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'attività ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale a favore del Comune di Fiesso Umbertiano (Ro), consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale del Comune, finalizzato all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la gestione dei contratti assicurativi, la gestione e la liquidazione dei sinistri ed ogni ulteriore attività correlata alle precedenti. L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia, in particolare dal D. Lgs. 7.09.2005 n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private. In via principale e non esaustiva, si elencano di seguito le attività che il broker dovrà svolgere:

a) Monitoraggio del programma assicurativo

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire un costante monitoraggio del programma assicurativo del Comune di Fiesso Umbertiano, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione espressa nei modi di legge. Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio, è richiesto al broker di effettuare:

- 1) l'analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza;
- 2) la verifica del programma assicurativo e un parere circa la congruità e l'efficacia delle coperture assicurative in essere;
- 3) proporre progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, specificando anche i tempi e le procedure per

l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a scadenza. I termini entro i quali tali progetti dovranno essere prodotti potranno essere dettati dalle stesse norme, nelle ipotesi di innovazioni legislative o saranno da concordare nelle ipotesi di evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo. La predisposizione di specifici progetti assicurativi su determinate problematiche potrà derivare anche da richieste provenienti dal Comune. Qualora nell'ambito del monitoraggio del programma assicurativo, il broker ritenga di proporre la disdetta o la modifica di alcune polizze dovrà comunicarlo al Comune di Fiesso Umbertiano con congruo anticipo, allo scopo di consentire al Comune stesso di attivare tutte le procedure di gara necessarie per l'affidamento della nuova copertura assicurativa.

b) Analisi dei rischi in capo al Comune:

l'attività richiesta consiste nella valutazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali e all'assetto normativo di riferimento.

c) Assistenza nella gestione dei contratti assicurativi

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire l'assistenza nella gestione dei contratti assicurativi, comprese le polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico, con possibilità di messa a disposizione gratuita di una piattaforma "on-line" per la visualizzazione di tutte le informazioni relative al portafoglio assicurativo, ad ogni singola polizza, ai pagamenti etc.

La gestione consiste:

1. segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;
2. controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
3. segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti (almeno 60 giorni prima della scadenza);
4. pagamento dei premi assicurativi: l'Amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi alla società di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, previa indicazione da parte del broker dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. La società provvederà a versare il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione e ad inviare al Comune gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. Il pagamento effettuato al broker avrà effetto liberatorio.

d) Gestione dei sinistri passivi e attivi

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire la gestione, possibilmente tramite piattaforma informatica "on-line" gratuita, per la verifica dei sinistri passivi ed attivi su ogni singola polizza, lo stato di avanzamento, la liquidazione etc..

La gestione consiste:

1. assistenza tecnica per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri;
2. report sullo stato dei sinistri contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, e ove opportuno corredato da valutazioni tecniche e proposte;
3. dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati o degli interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine.

In caso di sinistri che si collocano per entità sopra la soglia di franchigia o scoperto previsti dalle singole polizze, il broker si impegna a monitorare e valutare, in supporto all'Ente, il corretto operato della Compagnia.

La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione del presente appalto, non siano ancora stati definiti al momento dell'aggiudicazione stessa.

e) **Formazione e aggiornamento del personale comunale**

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire gratuitamente un programma di formazione ed aggiornamento del personale comunale addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi, con l'indicazione delle relative modalità e termini, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni, mediante stage presso la sede comunale o via webinar.

f) **Referente del Broker e staff di interfaccia con il Comune**

Il broker indicherà, nella propria offerta tecnica, lo Staff tecnico quale referente del servizio, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa del Comune.

Il Referente del servizio dovrà inoltre garantire il corretto svolgimento del servizio, indicando le fasce di presenza ordinaria e le modalità per essere contattato dagli uffici del Comune anche in caso di urgenza. Il Referente del servizio dovrà recarsi presso gli uffici del Comune tutte le volte in cui ne verrà fatta richiesta.

Nel caso di assenza del referente del servizio, dovrà essere individuato un sostituto che dovrà possedere analoga professionalità ed esperienza nello svolgimento del servizio.

Il Broker assicurativo indicherà, nella propria offerta tecnica, i nominativi dei componenti lo staff di interfaccia con gli uffici del Comune. In ogni caso lo staff di interfaccia dovrà essere composto da personale con specifiche competenze in materia di contratti assicurativi e provata esperienza nella gestione dei sinistri. Lo staff di interfaccia dovrà operare in stretta collaborazione con gli uffici del Comune.

g) **Assistenza tecnica nel ricollocamento o nell'affidamento di nuove polizze assicurative**

Il Broker assume l'impegno a garantire l'assistenza tecnica nella redazione dei Capitolati d'Oneri e nella predisposizione degli altri documenti di gara inerenti i servizi assicurativi del Comune e l'assistenza nello svolgimento delle procedure con fornitura chiarimenti direttamente alle Compagnie ed assistenza nella valutazione delle offerte, con eventuale presenza nella apposita Commissione giudicatrice.

h) **Servizi aggiuntivi e migliorie**

Il Broker può proporre gratuitamente dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatoriamente richiesti, nonché eventuali migliorie, previo l'interesse dell'Amministrazione Comunale.

La situazione assicurativa dell'Ente e' la seguente:

OGGETTO DELLA POLIZZA	PREMIO LORDO/IMPONIB. ANNUO	Compagnia Assicuratrice
R.C.T./R.C.O. – R.C.Patrimoniale MILANO (30/04/2018 – 30/04/2020)	€ 15.443,11/€ 12.632,40	LLOYD'S SA
Infortunati Cumulativa (30/04/2018 – 30/04/2023)	€ 2.440,00/€ 2.380,49	UNIPOLSAI Spa PADOVA
R.C.A. "Libro Matricola" (30/04/2018 – 30/04/2021)	€ 4.865,00/€ 3.923,00	UNIPOLSAI Spa ROVIGO

(30/06/2019 – 30/04/2022)

Articolo 2 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'incarico viene affidato, in esclusiva, per il periodo 01/12/2019 al 31/12/2023, prevedendo altresì, in considerazione della natura fiduciaria del rapporto, il diritto di recesso a favore del Comune dopo 1 anno qualora il servizio prestato dalla società non corrisponda alle esigenze dell'Amministrazione, previa comunicazione scritta, mediante raccomandata A/R, ferma restando la facoltà di proroga per il tempo strettamente necessario all'espletamento di nuova gara d'appalto per un massimo di ulteriori 6 mesi e in ogni caso alle condizioni e verificata la presenza dei presupposti previsti dalla normativa nazionale e comunale vigente in materia.

In ogni caso, il broker dovrà assicurare, alla scadenza del contratto, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la prosecuzione delle attività per almeno 120 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o alla stessa Amministrazione.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori per cancellazione o in seguito a sanzione disciplinare e il broker potrà essere dichiarato decaduto dall'affidamento laddove sia soggetto a sanzione penale o a sanzione amministrativa in seguito a gravi violazioni di leggi e di regolamenti vigenti.

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso il Comune di Fiesso Umbertiano.

Articolo 3 – CONDIZIONI GENERALI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E RESPONSABILITÀ DEL BROKER

I. Condizioni generali

Il broker si impegna ad eseguire il servizio secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell'offerta tecnica/economica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune.

Nessuna operazione comportante modifiche di contratti, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione potrà essere eseguita dal broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione stessa.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio, sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Ente, pur venendo effettuate con la consulenza e per il tramite del broker.

Non sono imputabili all'Amministrazione eventuali ritardi nei pagamenti effettuati dal broker alle Compagnie.

Il broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle strutture dell'Ente, né sarà in grado di impegnare in alcun modo l'Ente stesso se non previa esplicita autorizzazione.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti organi comunali, per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di organi comunali, dirigenti o di funzionari preposti ai servizi.

Il broker deve garantire trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione aggiudicatrici dei contratti di assicurazione. Il broker dovrà, inoltre, fornire documentazione ed esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa, trattativa condotta per conto dell'Ente stesso.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Il broker si impegna a garantire la fattibilità del programma assicurativo proposto in sede di gara. Il Comune si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte le aggiunte e le modifiche che si dovessero rendere necessarie in occasione di aumento o diminuzione delle attività del Comune stesso. Le suddette modifiche non comporteranno alcuna variazione alle condizioni contrattuali stabilite con il presente appalto.

Articolo 4 – CORRISPETTIVO

Il servizio di cui al presente affidamento non comporta per il Comune alcun onere né presente né futuro per compensi o rimborsi, in quanto l'attività del broker sarà remunerata, secondo prassi consolidata, sotto forma di provvigioni percentuali applicate ai premi corrisposti, per il tramite delle Compagnie di assicurazione con le quali sono in corso le coperture assicurative del Comune, così come ogni ulteriore futuro contratto assicurativo venga stipulato per ulteriori valutazioni di necessità e opportunità con l'intervento dell'Aggiudicatario.

Il valore presunto e figurativo del presente affidamento stimato per la sua intera durata è di Euro 12.348,00 tenuto conto dell'importo imponibile dei contratti in corso e della stima delle provvigioni presunte richieste dal Broker direttamente alle Compagnie assicurative. Si fa presente che l'importo come sopra stimato non rappresenta un costo diretto sostenuto dall'Ente. Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge (quali l'individuazione della procedura di gara, la determinazione dell'importo della cauzione e della sanzione per soccorso istruttorio e per l'eventuale versamento del contributo dovuto all'ANAC). Le provvigioni percentuali, da porre a carico delle Compagnie di assicurazione, per il servizio prestato dal broker, saranno quelle offerte nell'offerta economica aggiudicataria per l'intera durata del contratto. Tale corrispettivo è e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso e di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente documento e nel Capitolato del servizio. Il Comune non corrisponderà alcuna provvigione al broker nel caso di esito negativo delle gare d'appalto indette per l'affidamento dei contratti assicurativi o nel caso di mancata stipula dei contratti stessi. I costi per la sicurezza sono valutati in Euro 0,00 in quanto il servizio oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale e non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, c. 3, D. Lgs. 81/2008. L'Aggiudicatario deve indicare, in ogni caso e in sede di offerta, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta.

Articolo 5 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il Comune provvede di norma al pagamento dei premi assicurativi alle Compagnie, per il tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune. Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla/alle Compagnia/e Assicuratrice/i entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Articolo 6 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE

Il broker, nei confronti del proprio personale, è tenuto all'esatta osservanza di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, Codice dei Contratti. Il broker si obbliga altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto, condizioni di lavoro e retributivo non inferiori a quelle previste dai

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro da applicarsi nel luogo in cui il servizio stesso si svolge, inclusi gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, anche se non aderente alle Organizzazioni datoriali (così come in caso di recesso dalle medesime). Il broker è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica prevista per i dipendenti.

Articolo 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo. La cessione dei crediti è ammessa a norma di legge.

Articolo 8 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il broker è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi durante l'esecuzione del servizio, ivi incluso il Comune, ove imputabili ai propri dipendenti o derivanti da irregolarità o carenze degli obblighi contrattuali.

Il broker prima della stipula del contratto dovrà essere in possesso di polizza di assicurazione di responsabilità civile professionale di cui all'art. 10 comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005, con apposita appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio di brokeraggio oggetto del presente capitolato, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, comunicando successivamente ogni eventuale variazione. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale unico di almeno Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) . Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nella polizza assicurativa, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto.

Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico del Broker.

Articolo 9 – GARANZIE

Il broker aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fidejussione ai sensi e con i requisiti previsti dall'art. 93, commi 2 e 3 e dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Tale cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento o la risoluzione del contratto.

Articolo 10 – PENALI

Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato, ovvero proposte nell'offerta tecnica/economica presentata in sede di gara, comporterà l'applicazione della penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o dichiarati dal broker in sede di presentazione dell'offerta tecnica.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell'offerta tecnica.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Al verificarsi dell'inadempimento soggetto a penale, il Comune intimerà all'affidatario di provvedere entro il termine perentorio ivi indicato. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'importo delle penali sarà acquisto con escussione dalla cauzione definitiva, che nel caso, andrà prontamente reintegrata.

L'applicazione della penale non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 11 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO

11.1 Risoluzione contrattuale

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 cod. civ. (richiamando in via analogica e per quanto applicabili le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 - artt. 136 ss) ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'affidatario, in caso di inadempimento delle obbligazioni e/o in caso di mancata osservanza in tutto o in parte delle condizioni riportate nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica ed economica presentata. In entrambe le ipotesi prospettate è fatto salvo il risarcimento del danno.

11.2 Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. a tutto rischio e danno dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005;
- b) qualora il broker ometta di dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
- c) qualora il broker non si adoperi per ricercare le migliori condizioni di mercato possibili;
- d) inadempimenti che diano origine all'applicazione delle penalità di cui all'art. 9 del presente Capitolato qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- e) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- f) ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle prestazioni o altri obblighi previsti nel capitolato, tali da pregiudicare in modo sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi del Committente;
- g) gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori;
- h) applicazione a carico del broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- i) sospensione o interruzione da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- j) cessione del contratto a terzi;
- k) mancata reintegrazione della cauzione nei termini perentori stabiliti dal Committente;
- l) cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo o di fallimento;

Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all'Aggiudicatario entro 20 giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Committente. Le suddette sanzioni convenzionali saranno applicate anche ove l'inadempienza comporti sanzioni di altra natura.

11.3 Recesso da parte del Comune

Il Comune potrà recedere dal contratto, con preavviso non minore di 3 mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato da ricevimento di comunicazione per raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione, fatti salvi i diritti dell'affidatario.

Art. 12 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii.

Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario dovranno transitare da conti correnti dedicati che saranno comunicati al Committente. Il Committente verifica periodicamente l'assolvimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'inadempimento degli obblighi della Legge n. 136/2010 n. 3 e ss.mm.ii., accertato dall'Ente comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ..

Art. 13 – CONTROVERSIE

A norma dell'art. 241, comma 1bis, del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Resta ferma la competenza esclusiva del Foro di Rovigo. Le parti ricorreranno al preventivo tentativo di conciliazione, ove esperibile in base alla vigente normativa.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'affidatario non può comunque rallentare o sospendere le attività gestionali che costituiscono oggetto della presente concessione, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Ente.

Articolo 14 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta affidataria:

- a. tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio;
- b. i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
- c. tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto.

Il contratto non è soggetto a registrazione, ai sensi dell'art. 1, parte 2^a, della tariffa del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

Art. 15 - Norme Di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale, sono applicabili le disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, nonché le disposizioni del codice civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

1. Trattamento dati personali del Fornitore

L'Operatore economico prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (*di seguito "GDPR"*) - riguarda il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dal Comune, per la conclusione e l'esecuzione del presente affidamento e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini del presente affidamento, il Comune potrà quindi effettuare il trattamento di dati personali riguardanti l'Operatore economico, solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori o altre figure similari.

L'Operatore economico dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione dell'affidamento sono raccolti e trattati dal Comune quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (*anche informatizzate*), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

L'Operatore economico prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente affidamento, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("*interessato*") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (*artt. 15-22 del GDPR*), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'Operatore economico garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano comunicati al Comune ai fini della conclusione ed esecuzione dell'affidamento e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che,

ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati

2. Dati personali trattati dall'Aggiudicatario.

Il Broker si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo – al di fuori del trattamento necessario per l'esecuzione del servizio – se non dietro preventivo consenso da parte del Comune.

Il Broker è individuato, in ragione dell'affidamento di cui trattasi, quale responsabile del trattamento dei dati personali, per il quale il Comune risulta titolare.

F.to Il responsabile del Servizio Finanziario
Baldo dr. Marco